Spedizione in abbonamento postale • Gruppo I

Anno 108° — Numero 154

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 22 giugno 1967 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 maggio 1967, n. **430**.

Istituzione di una nuova sezione in funzione di Corte di assise di appello presso la Corte di appello di Catanzaro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Presso la Corte di appello di Catanzaro è istituita una nuova sezione in funzione di Corte di assise di appello con sede di normale convocazione in Catanzaro.

La circoscrizione territoriale ed il numero dei giudici popolari relativi a detta sede sono determinati dalla tabella annessa alla presente legge, vistata dal Ministro per la grazia e giustizia e da quello per il tesoro.

In conseguenza, la tabella *N* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, con le varianti successive, è modificata — per la parte relativa al distretto di Catanzaro — come dalla tabella annessa alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 maggio 1967

SARAGAT

MORO — REALE — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

Distretto di	Numero	Corti di assise di appello			Numero	Corti di assise		
		Sede di normale convocazione della Corte	Corti di assise comprese nella circoscrizione della Corte di assise di appello	Numero dei giudici popolari		Sede di normale convocazione della Corte di assise	Tribunali compresi nella circoscrizione della Corte di assise	Numero dei giudici popolari
Catanzaro	3	Catanzaro Catanzaro	Catanzaro, Cosenza, Palmi	uomini 200 donne 200		Catanzaro Catanzaro	Crotone, Nicastro, Vibo Valentia	uomini 125 donne 125
					4	Cosenza .	Castrovillari, Cosenza, Paola, Rossano	uomini 90 donne 90
		Reggio Calabria	Reggio Calabria	uomini 40 donne 40				
					1	Palmi . . .	Locri, Palmi	uomini 90 donne 90
						Reggio Calabria	Reggio Calabria	uomini 60 donne 60

Visto, *il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
REALE

LEGGE 5 giugno 1967, n. **431**.

Modifiche al titolo VIII del libro I del Codice civile « Dell'adozione » ed inserimento del nuovo capo III con il titolo « Dell'adozione speciale ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 291 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« L'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che intendano adottare.

Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale può autorizzare l'adozione se l'adottante ha raggiunto almeno l'età di trenta anni, ferma restando la differenza di età di cui al comma precedente ».

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 294 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« E' ammessa l'adozione di più persone, anche con atti successivi ».

Art. 3.

Nelle ipotesi di cui al capo II del titolo VIII del libro I del Codice civile, alla competenza della Corte d'appello è sostituita quella del tribunale nel cui circondario l'adottante ha la residenza. Per l'adozione di minorenni è competente il tribunale per i minorenni.

E' soppresso il secondo comma dell'articolo 311 del Codice civile.

Art. 4.

Nel titolo VIII del libro I del Codice civile è inserito il seguente capo III con il titolo: « Dell'adozione speciale ».

Art. 314/2.

(*Requisiti degli adottanti*).

L'adozione speciale è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno cinque anni tra i quali non sussiste separazione personale neppure di fatto e che sono fisicamente e moralmente idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare.

L'età degli adottanti deve superare di almeno venti e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando.

Art. 314/3.

(*Requisiti degli adottandi*).

L'adozione speciale è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità ai sensi degli articoli seguenti.

Sono consentite più adozioni speciali con atto singolo o con più atti successivi.

Art. 314/4.

(*Condizioni per lo stato di adottabilità*).

Su istanza del pubblico ministero, degli istituti di cui al comma seguente e di chiunque ne abbia interesse,

sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano i minori di età inferiore agli anni otto privi di assistenza materiale e morale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purchè la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore.

La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, anche quando i minori sono ricoverati presso pubbliche o private istituzioni di protezione ed assistenza per l'infanzia.

Il compimento dell'ottavo anno da parte del minore, durante il corso del procedimento, non osta alla dichiarazione dello stato di adottabilità.

Art. 314/5.

(*Denuncia della situazione di abbandono*).

Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di anni otto.

I pubblici ufficiali, nonchè gli organi scolastici, debbono riferire al più presto al tribunale per i minorenni, tramite il giudice tutelare che trasmette gli atti con relazione informativa, sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano comunque a conoscenza.

Le istituzioni pubbliche o private di protezione o assistenza all'infanzia trasmettono trimestralmente al giudice tutelare del luogo ove hanno sede l'elenco dei ricoverati o assistiti. Il giudice tutelare, assunte le necessarie informazioni, riferisce al tribunale per i minorenni sulle condizioni di quelli fra i ricoverati o assistiti che risultano in situazione di abbandono, specificandone i motivi.

Art. 314/6.

(*Accertamenti sulla situazione di abbandono*).

Il tribunale per i minorenni, appena ricevuta l'informativa di cui all'articolo precedente, dispone d'urgenza approfonditi accertamenti sui precedenti dei minori, sulle loro condizioni giuridiche e di fatto, sull'ambiente in cui hanno vissuto e vivono.

Nei casi previsti dal primo o dal secondo comma dell'articolo precedente il tribunale può ordinare il ricovero del minore in idoneo istituto e disporre ogni altro opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse del minore ivi compresa, occorrendo, la sospensione della patria potestà.

Art. 314/7.

(*Dichiarazione dello stato di adottabilità di minori con genitori sconosciuti o deceduti*).

Quando dalle indagini previste dall'articolo precedente non risulta l'esistenza di genitori legittimi o di genitori naturali che hanno riconosciuto il minore o la cui paternità o maternità è stata dichiarata giudizialmente, nè l'esistenza di parenti tenuti agli alimenti o disposti ad occuparsi convenientemente del minore, il tribunale per i minorenni provvede a dichiarare lo stato di adottabilità del minore.

Art. 314/8.

(*Procedura per lo stato di adottabilità di minori con genitori o parenti conosciuti ed esistenti*).

Quando attraverso le indagini effettuate consta l'esistenza dei genitori o dei parenti tenuti agli alimenti indicati nell'articolo precedente e ne è nota la residenza, il presidente del tribunale per i minorenni con decreto motivato fissa la loro comparizione, entro un congruo termine, dinanzi a sé o ad un giudice da lui delegato.

Nel caso in cui i genitori o i parenti risiedano fuori dalla circoscrizione del tribunale per i minorenni che procede, la loro audizione può essere delegata al tribunale per i minorenni del luogo della loro residenza.

In caso di residenza all'estero è delegata l'autorità consolare competente.

Udite le dichiarazioni dei genitori o dei parenti, il presidente del tribunale per i minorenni o il giudice delegato, ove ne ravvisi l'opportunità, impartisce con decreto motivato ai genitori o ai parenti prescrizioni idonee a garantire l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore, stabilendo al tempo stesso periodici accertamenti da eseguirsi direttamente o avvalendosi del giudice tutelare o di persone esperte o di istituti specializzati. Il decreto è notificato a coloro cui le prescrizioni si rivolgono.

Il presidente o il giudice da lui delegato può, altresì, chiedere al pubblico ministero di promuovere l'azione per la corresponsione degli alimenti a carico di chi vi è tenuto per legge e, al tempo stesso, dispone, ove d'uopo, provvedimenti temporanei ai sensi del secondo comma dell'articolo 314/6.

Art. 314/9.

(*Convocazione dei genitori e parenti irreperibili*).

Nel caso in cui i genitori e i parenti tenuti agli alimenti sono irreperibili, il tribunale per i minorenni provvede alla loro convocazione ai sensi dell'articolo 140 del Codice di procedura civile e dispone, altresì, la pubblicazione di un avviso di ricerca su uno o più giornali del luogo di ultima residenza degli stessi.

Art. 314/10.

(*Sospensione del procedimento dello stato di adottabilità*).

Quando dalle indagini effettuate risulta che è in corso un giudizio per la dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità, il presidente del tribunale per i minorenni o il giudice delegato dispone, con le modalità previste dall'articolo 314/8, la comparizione delle persone nei confronti delle quali è stata chiesta la dichiarazione e, dopo averle sentite, rimette gli atti al tribunale per i minorenni che, ove lo ritenga opportuno nell'interesse del minore, può ordinare la sospensione del procedimento di dichiarazione di adottabilità per il tempo necessario.

Analoga sospensione può essere disposta dal tribunale per i minorenni quando da particolari circostanze emerse dalle indagini effettuate risulta che la sospensione può riuscire utile nell'interesse del minore. In tal caso la sospensione è disposta per un periodo non superiore ad un anno, eventualmente prorogabile.

Art. 314/11.

(*Dichiarazione dello stato di adottabilità per i minori con genitori o parenti conosciuti ed esistenti*).

A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui all'articolo 314/4, lo stato di adottabilità del minore è dichiarato dal tribunale per i minorenni quando:

1) i genitori e i parenti convocati ai sensi degli articoli 314/8 e 314/9 non si sono presentati senza giustificato motivo;

2) l'audizione dei medesimi ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la impossibilità di ovviarvi;

3) le prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 314/8 sono rimaste inadempiute.

La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con decreto motivato, udito il pubblico ministero nonchè il rappresentante dell'istituto presso cui il minore è ricoverato o la persona cui egli è affidato. Deve essere, parimenti, udito il tutore ove esista.

Il decreto è notificato per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti tenuti agli alimenti e al tutore con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre opposizione nelle forme e nei termini di cui agli articoli 314/12 e seguenti.

Art. 314/12.

(*Opposizione alla dichiarazione dello stato di adottabilità*).

L'opposizione al provvedimento che dichiara lo stato di adottabilità è proposta al tribunale per i minorenni con ricorso contenente una succinta esposizione dei motivi dell'opposizione ed è depositato nella cancelleria dello stesso tribunale entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

L'opposizione può essere proposta dalle persone indicate nel terzo comma dell'articolo precedente.

Art. 314/13.

(*Giudizio sull'opposizione*).

A seguito della opposizione il presidente del tribunale per i minorenni nomina un curatore speciale del minore e fissa con decreto l'udienza di comparizione innanzi al tribunale da tenersi entro tre mesi dal deposito del ricorso, disponendo la notifica del decreto di comparizione al ricorrente ed al curatore speciale del minore nonchè la convocazione per l'udienza fissata delle persone o del rappresentante dell'istituto che abbiano in ricovero il minore.

All'udienza fissata il tribunale per i minorenni sente il ricorrente, le persone convocate, nonchè quelle indicate dalle parti e, quindi, sulle conclusioni di queste e del pubblico ministero, ove non occorra ulteriore istruttoria, decide immediatamente dando lettura del dispositivo della sentenza.

Art. 314/14.

(*Impugnazioni*).

La sentenza è notificata d'ufficio, nel testo integrale, all'opponente ed al curatore speciale del minore i quali hanno diritto di proporre appello davanti alla sezione speciale della corte d'appello nei trenta giorni dalla notifica. Eguale diritto compete al pubblico ministero.

Valgono nel giudizio d'appello, per quanto applicabili, le norme di cui all'articolo precedente.

La sentenza di appello è impugnabile con ricorso per cassazione nel termine di trenta giorni. Non è richiesto deposito per multa.

Art. 314/15.

(*Trascrizione della dichiarazione definitiva dello stato di adottabilità*).

La dichiarazione definitiva dello stato di adottabilità è trascritta, a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, su apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale stesso.

La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione che il decreto o la sentenza sono divenuti definitivi.

Art. 314/16.

(*Sospensione della patria potestà*).

Durante lo stato di adottabilità è sospeso l'esercizio della patria potestà.

Il tribunale per i minorenni nomina un tutore, ove già non esista, e adotta gli ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.

Art. 314/17.

(*Cessazione dello stato di adottabilità*).

Lo stato di adottabilità cessa per adozione o per compimento dell'ottavo anno di età; comunque permane, per tre anni, anche oltre l'ottavo anno, dalla data in cui sia divenuto definitivo il provvedimento che lo pronuncia.

Nei casi di sospensione del procedimento indicato nell'articolo 314/10, lo stato di adottabilità è protratto in un periodo pari a quello della sospensione.

Art. 314/18.

(*Revoca dello stato di adottabilità*).

Lo stato di adottabilità cessa altresì per revoca, nell'interesse del minore, quando è stato pronunciato nelle forme di cui all'articolo 314/7.

Nel caso in cui non sia intervenuto l'affidamento preadottivo, la revoca è pronunciata dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero, oppure dei genitori.

Il provvedimento di revoca è dato con la procedura della decisione in camera di consiglio sentito il pubblico ministero.

Nel caso in cui sia avvenuto l'affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità può essere revocato dal tribunale per i minorenni ad istanza del pubblico ministero, con le modalità stabilite dall'articolo 314/13, sentiti anche i coniugi affidatari.

La dichiarazione di revoca è trascritta sul registro di cui all'articolo 314/15.

Art. 314/19.

(*Azione revocatoria dello stato di adottabilità*).

Quando lo stato di adottabilità è pronunciato con sentenza, è ammesso il ricorso per revocazione a norma dell'articolo 395 del Codice di procedura civile.

L'azione non è esperibile se è intervenuta dichiarazione di adozione.

Art. 314/20.

(*Affidamento preadottivo*).

La domanda per adottare con adozione speciale un minore per il quale è diventata definitiva la dichiarazione di adottabilità, deve essere presentata da entrambi

i coniugi richiedenti al tribunale per i minorenni del distretto ove il minore si trova. La domanda può fare menzione espressa del minore che i richiedenti intendono adottare.

Il tribunale per i minorenni, previo accertamento dei requisiti di cui all'articolo 314/2, anche nel caso di più domande da esaminare comparativamente, nell'interesse preminente del minore, sentito il pubblico ministero e, ove esistano, gli ascendenti degli adottanti, omessa ogni altra formalità di procedura, dispone l'affidamento preadottivo e ne determina le modalità.

Il provvedimento dell'affidamento preadottivo è pronunciato dal tribunale in camera di consiglio ed è trascritto entro tre giorni dalla pronuncia sul registro di cui all'articolo 314/15.

Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo direttamente o avvalendosi del giudice tutelare oppure di persone esperte o di istituti specializzati.

Art. 314/21.

(*Revoca dell'affidamento preadottivo*).

L'affidamento preadottivo è revocato dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero o del tutore oppure delle persone o degli istituti di cui all'ultimo comma del precedente articolo, quando vengono meno le circostanze che lo hanno determinato o quando il minore rivela gravi difficoltà di ambientamento nella famiglia dei coniugi affidatari, oppure quando i coniugi stessi recedono dalla domanda di adozione.

Art. 314/22.

(*Impugnative dei provvedimenti relativi all'affidamento preadottivo*).

I provvedimenti del tribunale per i minorenni, relativi all'affidamento preadottivo ed alla sua revoca, sono emessi con decreto motivato, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Avverso tali provvedimenti possono proporre ricorso alla sezione per i minorenni della corte di appello, il pubblico ministero, il tutore e i presentatori della domanda di adozione speciale o dell'istanza di revoca. Il ricorso si propone entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

La corte di appello decide in camera di consiglio sentiti il ricorrente, i presentatori della domanda di adozione speciale o della domanda di revoca, il pubblico ministero, il tutore, gli istituti o le persone incaricate della vigilanza.

Art. 314/23.

(*Proroga della durata dello stato di adottabilità*).

In caso di revoca dell'affidamento preadottivo, i termini di efficacia dello stato di adottabilità previsti dall'articolo 314/17, sono prorogati per un periodo di durata pari a quello dell'affidamento preadottivo revocato.

Art. 314/24.

(*Dichiarazione di adozione speciale*).

Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno dall'affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il pubblico ministero e la persona o gli istituti che hanno esercitato la vigilanza nel periodo preadottivo, nonchè il tutore e il giudice tutelare, dopo aver verificato che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo, omessa ogni altra formalità di procedura, provvede sull'adozione con decreto in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all'adozione.

D'ufficio, o su domanda dei coniugi affidatari, ove non contrasti con l'interesse del minore, il tribunale con ordinanza motivata può prorogare di un anno il termine di cui al primo comma del presente articolo.

Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione può essere egualmente disposta ad istanza dell'altro coniuge.

Quando la domanda di adozione viene proposta da coniugi che hanno discendenti legittimi o legittimati, il termine di cui al primo comma del presente articolo non può essere inferiore a tre anni e quello di cui al secondo comma può essere prorogato fino a due anni. Se i discendenti hanno superato gli anni 14 devono essere sentiti.

Art. 314/25.

(*Impugnativa del decreto di adozione speciale*).

I coniugi adottanti, il pubblico ministero ed il tutore entro trenta giorni dalla comunicazione, possono impugnare il decreto del tribunale con reclamo alla sezione per i minorenni della Corte di appello che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Il provvedimento che pronuncia l'adozione speciale, divenuto definitivo, entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione, è trascritto nel registro di cui all'articolo 314/15 e comunicato all'ufficio dello stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita.

Art. 314/26.

(*Effetti dell'adozione speciale*).

Per effetto dell'adozione speciale l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome. L'adozione speciale non instaura rapporti di parentela tra l'adottato e i parenti collaterali degli adottanti.

Con l'adozione speciale cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine salvi i divieti matrimoniali e le norme penali fondate sul rapporto di parentela.

Art. 314/27.

(*Revocatoria dell'adozione speciale*).

Il provvedimento che pronuncia l'adozione speciale può essere revocato quando ricorrano i motivi previsti nei numeri 1, 2 e 6 dell'articolo 395 del Codice di procedura civile.

L'istanza di revocazione può essere presentata dal pubblico ministero o dai genitori dell'adottato entro sei mesi dalla data in cui abbiano avuto conoscenza delle circostanze che sono poste a base dell'istanza di revocazione.

Sull'istanza di revocazione provvede la Corte di cassazione uditi gli adottanti e, ove del caso, l'adottato.

Il relativo provvedimento è iscritto nell'apposito registro di cui all'articolo 314/15 e annotato a margine dell'atto di nascita.

Art. 314/28.

(*Certificati anagrafici*).

Salvi i casi in cui per legge è richiesta la copia integrale dell'atto di nascita, qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione

di qualsiasi indicazione relativa alla parternità o alla maternità del minore e dell'annotazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 314/25.

Art. 5.

Il minore di nazionalità straniera che sia legittimato per adozione da coniugi di cittadinanza italiana acquista di diritto tale cittadinanza.

NORME TRANSITORIE

Art. 6.

Per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'adozione speciale può essere dichiarata, anche indipendentemente dai limiti di età previsti per gli adottanti e per gli adottandi dalla legge, nei confronti dei minori che a tale data siano in affidamento o affiliati ai sensi degli articoli 404 e seguenti del Codice civile, nonchè nei confronti di chi a tale data è già adottato ai sensi degli articoli 291 e seguenti del Codice civile.

I coniugi che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 314/2 possono chiedere al tribunale per i minorenni di dichiarare l'adozione speciale ai sensi dell'articolo 314/24 nei confronti degli adottati o dei minori ad essi affidati o da essi affiliati.

Nei casi di minori affidati la domanda non può essere proposta se non siano decorsi dall'inizio dell'affidamento i termini di cui all'articolo 314/24; e il tribunale per i minorenni prima di pronunciare sulla domanda deve procedere agli accertamenti previsti dallo articolo 406 del Codice civile.

Qualora i minori abbiano compiuto gli anni quattordici ma non ancora gli anni diciotto debbono essere sentiti; se hanno compiuto gli anni diciotto debbono, altresì, prestare il loro assenso.

E' necessario anche l'assenso del coniuge dell'adottando per adozione speciale.

In tutti i casi previsti dal presente articolo, se gli adottandi sono figli legittimi o riconosciuti ed esistono i genitori, è necessario l'assenso di questi ultimi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 giugno 1967

SARAGAT

MORO — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1967, n. **432**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 70. — Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina veterinaria è aggiunto quello di « Istologia ed embriologia generale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 124. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1967, n. **433**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1107 e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 36. — Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Farmacia è aggiunto quello di « Chimica delle sostanze naturali ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1967
Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 123. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1967, n. **434**.

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università Cattolica del « Sacro Cuore » di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1282, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università Cattolica del « Sacro Cuore » di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 10. — Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza è aggiunto quello di « Storia del diritto canonico ».

Art. 17. — Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie sono aggiunti quelli di:

« Filologia slava »;

« Lingua e letteratura russa ».

Art. 19. — Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere è aggiunto quello di « Filologia slava ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1967
Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 122. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1967, n. **435**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 156. — Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche è aggiunto quello di « Biologia delle razze umane ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1967
Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 126. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1967, n. 436.

Ripartizione di dieci nuovi posti di professore di ruolo istituiti con la legge 24 febbraio 1967, n. 62, per l'anno accademico 1966-67.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 24 febbraio 1967, n. 62, che all'art. 1 istituisce, per l'anno accademico 1966-67, centocinquanta nuovi posti di professore universitario di ruolo, dieci dei quali (pari al 10% della parte restante dopo le prime detrazioni) riservati per l'assegnazione alle Facoltà e Scuole che richiedano, ai sensi dell'art. 6 della legge medesima, l'apertura del concorso per quelle discipline che siano impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni;

Vedute le motivate deliberazioni con le quali le Facoltà, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 6 della citata legge 24 febbraio 1967, n. 62, hanno proposto, entro il termine del 15 aprile 1967 fissato dall'art. 3 della stessa legge, l'apertura dei concorsi per coprire cattedre relative ad insegnamenti impartiti continuativamente per incarico da almeno nove anni ed hanno chiesto l'assegnazione dei posti riservati a tale scopo;

Sentito il parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione sulla effettiva rilevanza scientifica e didattica degli insegnamenti proposti;

Ravvisata la necessità di procedere alla ripartizione dei posti riservati, per l'anno accademico 1966-67, per l'apertura dei concorsi per quelle discipline che siano impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni, in modo che possa farsi luogo al relativo bando entro il termine del 15 maggio 1967, stabilito dall'art. 3 della citata legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Per l'anno accademico 1966-67, sono così ripartiti, tra le Facoltà universitarie di cui appresso, i dieci posti di professore universitario di ruolo istituiti e riservati, con effetto dall'anno accademico medesimo, per discipline impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni e per le quali, su richiesta delle Facoltà interessate, verrà disposta l'apertura del concorso ai sensi degli articoli 1 e 6 della legge 24 febbraio 1967, n. 62:

	Numero dei posti
FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA	
Università di Pavia	
per Storia della musica	1
Università di Roma	
per Lingua e letteratura romena	1
per Numismatica	1
per Etnologia	1
Istituto Universitario Orientale di Napoli	
per Istituzioni giuridiche e sociali dell'Europa orientale	1
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA	
Università di Palermo	
per Biologia e zoologia generale compresa la genetica e la biologia delle razze	1
FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI	
Università di Catania	
per Fisica nucleare	1
Università di Napoli	
per Igiene	1
FACOLTÀ DI AGRARIA	
Università di Perugia	
per Ecologia	1
FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA	
Università di Torino	
per Ostetricia e ginecologia	1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 119. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 maggio 1967, n. 437.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 62. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie sono aggiunti quelli di: « Filologia slava » e « Archeologia cristiana ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 125. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1967, n. **438**.

Proroga della durata del Consorzio « Ravennate delle cooperative di produzione e lavoro », con sede in Ravenna.

N. 438. Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, la durata del Consorzio « Ravennate delle cooperative di produzione e lavoro », con sede in Ravenna, viene stabilita in anni 45 (quarantacinque) a partire dalla data di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale*, del relativo decreto di costituzione. Viene, altresì, approvato il nuovo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 111. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1967, n. **439**.

Autorizzazione all'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 439. Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare in proprietà dall'Impresa « Edilsider », con sede in Latina, per l'ampliamento della sede degli uffici dell'Automobile Club di Latina e per il prezzo di lire 4.800.000, una porzione di fabbricato — costituita da un vano terraneo esteso mq. 79,40 — sito in Latina alla via Emanuele Filiberto, in catasto di Latina alla partita 481/971.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 127. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1967, n. **440**.

Estinzione della « Fondazione Mario Crespi » per i dipendenti dell'Azienda Elettrica Crespi e C., con sede in Milano.

N. 440. Decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la « Fondazione Mario Crespi » per i dipendenti dell'Azienda Elettrica Crespi e C., con sede in Milano, viene estinta ed il relativo patrimonio è devoluto alla locale « Fondazione Mario Crespi » per i dipendenti della Filatura di Cotone Crespi e C.

Visto. *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 118. — GRECO

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1967.

Scioglimento del Consiglio comunale di Casal di Principe (Caserta).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Casal di Principe, al quale la legge assegna trenta membri, risultò composto, dopo le elezioni del 17 novembre 1963, da vari gruppi di consiglieri, singolarmente privi di una decisiva prevalenza numerica.

Fu, tuttavia, possibile dar vita ad una coalizione di maggioranza che provvide all'elezione degli organi e che, pur tra contrasti ricorrenti, resse il governo del Civico ente fino al maggio del 1965, allorchè l'acuirsi e il propagarsi dei dissensi in seno alla coalizione stessa, indussero il sindaco e cinque assessori su sei a dimettersi.

La convergenza occasionale di consiglieri di diverse tendenze consentì, nell'agosto successivo, la formazione di una esigua maggioranza di sedici elementi e l'elezione di una nuova Giunta che, per riflesso, risultò di composizione alquanto eterogenea.

Ma già nel giugno 1966 tale precaria maggioranza si sfaldava, tanto che quindici consiglieri presentavano una proposta di revoca del sindaco la quale, peraltro, veniva respinta, per vizio di procedura, nella seduta consiliare del 12 giugno.

Successivamente gli stessi quindici consiglieri denunciavano, per omissione d'atti d'ufficio, il sindaco che — a seguito di rinvio a giudizio — doveva astenersi dall'esercizio delle funzioni fino al settembre scorso, quando veniva assolto con sentenza passata in giudicato.

In tali condizioni l'attività degli organi comunali era necessariamente limitata, al punto che veniva trascurato financo l'essenziale adempimento dell'approvazione del bilancio dell'esercizio corrente; portato, infine, all'esame del Consiglio lo schema predisposto dalla Giunta ben tre sedute, all'uopo indette per i giorni 1, 23 e 30 dicembre 1966, riuscivano infruttuose.

Il prefetto, allora, attesa la necessità di assicurare al più presto il compimento di tale atto essenziale per il funzionamento dei pubblici servizi d'istituto ed allo scopo di porre inequivocabilmente il Consiglio comunale di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dalla persistente carenza in ordine ad un preciso obbligo di legge, disponeva, con distinti decreti fatti notificare a tutti i consiglieri, tre successive convocazioni di quell'Organo con l'esplicita diffida a provvedere all'approvazione del bilancio, a scanso delle misure di rigore previste dagli artt. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 della legge comunale e provinciale

Nessuno di tali interventi, però, conseguiva l'effetto voluto in quanto le tre adunanze, fissate per il 12 gennaio, il 6 e 27 febbraio dell'anno corrente, venivano dichiarate deserte per mancanza di numero legale.

Nel frattempo il Consiglio provvedeva, nelle sedute di seconda convocazione del 22 gennaio e del 12 febbraio u.s., alla approvazione di alcuni provvedimenti relativi alla ratifica di deliberazioni della Giunta ed alla presa d'atto delle dimissioni, con conseguente surrogazione, di un consigliere che rivestiva anche la carica di assessore, senza, tuttavia, procedere all'integrazione della giunta.

Tale attività, peraltro, lungi dal dimostrare una concreta ripresa del Civico consesso, si poneva, anzi, come riprova dell'impossibilità di un regolare funzionamento di esso, dato che i cennati provvedimenti potevano essere adottati solo in seconda convocazione con l'intervento di una esigua minoranza di consiglieri, del tutto insufficiente, invece, a conseguire l'approvazione del bilancio e degli altri provvedimenti per i quali è richiesto un « quorum » qualificato.

Il prefetto, comunque, nell'estremo tentativo di evitare l'applicazione delle suaccennate misure di rigore, convocava nuovamente il Consiglio per il 21 e 22 marzo u.s., con all'ordine del giorno l'esame dei bilanci di previsione del 1966 e del 1967 (per il quale era pure da tempo spirato il termine di legge), rinnovando la diffida ai sensi del menzionato art. 323.

Neppure tale ulteriore tentativo aveva esito positivo, in quanto entrambe le sedute risultavano ancora una volta deserte.

Ritenuta ormai definitivamente acquisita la prova dell'assoluta incapacità del Consiglio comunale di Casal di Principe ad assicurare un efficiente governo del Civico ente e considerata la persistente carenza di esso in ordine a precisi ed essenziali adempimenti di legge, in ordine ai quali gli eventuali interventi sostitutivi si appalesano inadeguati per l'impossibilità di operare risolutivamente sulle cause della crisi, il prefetto ha proposto lo scioglimento del predetto Consiglio, a mente del ripetuto art. 323,

provvedendo, quindi, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune, coi poteri di cui al citato art. 105 del 1923.

Attesa la reiterata inadempienza di quella civica rappresentanza — ad onta delle numerose e formali diffide del prefetto — in ordine a precisi ed essenziali obblighi di legge, si ritiene che nella specie ricorrano pienamente gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 3 maggio 1967.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Casal di Principe ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del vice prefetto dott. Francesco Capano.

Roma, addì 5 giugno 1967

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, a causa degli insanabili contrasti interni, il Consiglio comunale di Casal di Principe (Caserta) si è dimostrato incapace di assicurare il governo del Civico ente, omettendo, in particolare, di ottemperare, nonostante le formali diffide del prefetto, all'essenziale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi 1966 e 1967;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 3 maggio 1967;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Casal di Principe è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto dott. Francesco Capano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1967

SARAGAT

TAVIANI

(6747)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1967.

Scioglimento del Consiglio comunale di Letino (Caserta).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

In base ai risultati delle elezioni del 22 novembre 1964 i quindici seggi del Consiglio comunale di Letino vennero ripartiti tra due liste concorrenti, in ragione di otto ad una di esse e di sette all'altra.

Nell'agosto del 1966, a seguito del decesso di un consigliere del gruppo di maggioranza e non potendo farsi luogo a surrogazione, trattandosi di Comune con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, si determinò una situazione di perfetta pariteticità tra i due opposti schieramenti, talchè venne a mancare la possibilità di raggiungere, in Consiglio, il « quorum » di voti necessario all'approvazione degli atti di competenza del Consiglio stesso.

In tali condizioni vennero negletti gli adempimenti di maggiore importanza, tra cui quello relativo al bilancio di previsione dell'esercizio 1966, per l'esame del quale il Consiglio fu convocato per la prima volta il 1° ottobre di quell'anno, con esito negativo, a causa della parità di voti favorevoli e contrari al riguardo espressi.

Analogo esito ebbe la successiva seduta dell'8 dicembre.

Date le profonde divergenze tra le due correnti, che impedivano la costituzione di una valida maggioranza in seno al Consiglio comunale, il prefetto di Caserta ravvisava la necessità di convocare nuovamente, d'ufficio, quell'organo per l'esame del predetto bilancio. Peraltro, la relativa seduta, fissata in un primo tempo per il 12 gennaio 1967 e poi differita al 18 seguente, non poteva aver luogo per mancanza del numero legale di presenti.

Considerata la necessità di assicurare al più presto il compimento del suddetto adempimento, indispensabile per il regolare funzionamento dei pubblici servizi, il prefetto, con decreti del 27 gennaio e del 20 febbraio u. s. fatti notificare a tutti i consiglieri, fissava altre due adunanze del Consiglio comunale, in prima e seconda convocazione, con esplicita diffida a provvedere all'approvazione del bilancio, a scanso delle misure di rigore previste dagli articoli 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 della legge comunale e provinciale.

Anche tali adunanze, però, andavano deserte.

Sebbene fosse evidente, a questo punto, l'impossibilità di superamento della crisi, stante la rigidità delle posizioni assunte dagli opposti schieramenti, il prefetto, nell'estremo tentativo di evitare il ricorso alle cennate misure di rigore, disponeva due ulteriori convocazioni del Consiglio comunale con all'ordine del giorno l'esame dei bilanci del 1966 e del 1967 (per il quale era pure da tempo spirato il termine di legge), rinnovando all'uopo la diffida agli effetti del menzionato art. 323.

Ad onta di ciò le sedute, fissate per il 21 e il 22 marzo u. s., risultavano ancora una volta deserte.

Ritenuta ormai acquisita la prova dell'assoluta incapacità di funzionamento del Consiglio comunale di Letino e considerato che un eventuale intervento sostitutivo in ordine all'approvazione dei predetti bilanci non varrebbe a suscitare la ripresa dell'attività amministrativa, non potendo esso operare risolutivamente sulle cause di fondo della crisi, il prefetto ha proposto, ai sensi del ripetuto art. 323, lo scioglimento del Consiglio stesso, del quale ha disposto, altresì, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune, a mente del citato art. 105 del 1923.

Attesa la persistente carenza del predetto Consiglio comunale — nonostante le reiterate, formali diffide del prefetto — in ordine ad essenziali adempimenti di legge, si ritiene che nella specie ricorrano pienamente gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 3 maggio 1967.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Letino ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del dott. Luigi Damiano, funzionario di prefettura.

Roma, addì 5 giugno 1967

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado le formali diffide del prefetto, il Consiglio comunale di Letino (Caserta) ha omesso di provvedere all'approvazione dei bilanci di previsione afferenti agli esercizi 1966 e 1967, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 3 maggio 1967;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Letino è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Luigi Damiano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli Organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1967

SARAGAT

TAVIANI

(6746)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1967.

Scioglimento del Consiglio comunale di Campagna (Salerno).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

In seguito alle elezioni del 10 novembre 1963, il Consiglio comunale di Campagna (Salerno) — al quale la legge assegna trenta membri — risultò composto di vari gruppi privi, singolarmente, di decisiva prevalenza numerica.

Due diverse ed eterogenee coalizioni, succedutesi nel tempo, assicurarono l'amministrazione del Civico ente sino al novembre 1966, allorchè fu preso atto delle dimissioni del sindaco e degli assessori in carica, essendo venuta meno l'intesa fra i consiglieri dai quali essi erano sostenuti.

Successivamente il Consiglio comunale non è stato più in grado di sostituire i dimissionari.

Sta di fatto che riuscirono infruttuose ben quattro riunioni all'uopo indette, per il 21 gennaio, il 28 dello stesso mese, il 25 febbraio ed il 4 marzo c.a., sebbene queste due ultime fossero state precedute dall'avvertimento prefettizio circa la promozione dello scioglimento del Consiglio in caso di persistente carenza, da parte di esso, in ordine ai predetti adempimenti.

Allora il prefetto, rinnovando tale diffida e disponendone la notifica a tutti i consiglieri, fissò d'ufficio altre due convocazioni del predetto Consesso ai fini dell'elezione del sindaco e della Giunta.

Poichè anche le rispettive adunanze, indette per il 15 ed il 18 marzo c.a., sono andate deserte, per mancanza del numero legale, il prefetto ha proposto lo scioglimento del predetto Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale, disponendo la sospensione dello stesso Organo a norma dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Atteso che il predetto Consiglio, malgrado il formale richiamo del prefetto, ha persistito nel violare essenziali obblighi previsti dalla legge — quali sono quelli relativi all'elezione del sindaco e della Giunta municipale — e che la conseguente paralisi che travaglia l'Organo consiliare costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'Ente, si ravvisa la necessità di fare luogo al provvedimento proposto, al fine di ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 10 maggio 1967.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Campagna ed alla nomina di un commissario straordinario, per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del dott. Alfonso Giordano, consigliere di 1ª classe.

Roma, addì 10 giugno 1967

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado il formale richiamo del prefetto, il Consiglio comunale di Campagna (Salerno) non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la Giunta municipale in sostituzione degli Organi dimissionari, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 10 maggio 1967;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Campagna (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Alfonso Giordano, consigliere di 1ª classe, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1967

SARAGAT

TAVIANI

(6748)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1967.

Approvazione del regolamento comunale di Ispra (Varese) per la disciplina della navigazione sulle acque del lago Maggiore antistanti l'abitato, non comprese in zone portuali.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 21 e 231 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;

Considerata l'opportunità di approvare il regolamento relativo all'esercizio della navigazione sullo specchio d'acqua del lago Maggiore antistante l'abitato del comune di Ispra (Varese) adottato con la deliberazione consiliare n. 82 del 28 novembre 1965;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento comunale contenente disposizioni relative all'esercizio della navigazione sullo specchio d'acqua del lago Maggiore antistante l'abitato del comune di Ispra (Varese) adottato con la deliberazione consiliare n. 82 del 28 novembre 1965.

Roma, addì 24 marzo 1967

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
SCALFARO

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

COMUNE DI ISPRA (Varese)

Regolamento per la disciplina della navigazione dei natanti a motore nelle acque antistanti l'abitato comunale non comprese in zone portuali.

Art. 1.

I natanti a motore, con le sole eccezioni dell'art. 4 del presente regolamento, che navigano nelle acque facenti parte della circoscrizione comunale e non comprese nelle zone portuali della navigazione interna, sono tenuti all'osservanza, oltre che delle norme generali vigenti in materia, anche della particolare disciplina prevista nei successivi articoli.

Art. 2.

Nella fascia costiera compresa tra la punta delle fornaci e l'apposito cartello indicante l'inizio della zona di applicazione del presente regolamento posto 300 metri a sud del molo del porto, la velocità di tutti i natanti a motore, ad eccezione di tutti quelli indicati nel successivo art. 4, entro m. 150 (centocinquanta) dalla riva, non può superare il limite di km. 10 orari.

Art. 3.

E' riservata al sindaco la facoltà di ridurre ulteriormente tali limiti mediante ordinanza, per determinati periodi di tempo e relativamente a specchi d'acqua in prossimità di zone residenziali e simili, quando ciò si renda opportuno per urgenti motivi di interesse pubblico.

Art. 4.

Non sono vincolati alle disposizioni dei precedenti articoli 2 e 3 i natanti della polizia, della Guardia di finanza, dell'Ispettorato di porto e del Consorzio della tutela della pesca e quelli addetti ai servizi sanitari di pronto soccorso quando navigano per ragioni di servizio di carattere urgente.

Art. 5.

I motoscafi possono essere impiegati a scopo di sci nautico sia in conto proprio che in conto terzi, al di fuori della fascia costiera di cui all'art. 2 del presente regolamento. Ove non esistono appositi corridoi di lancio (obbligatori per le scuole di sci nautico, gli enti balneari e i sodalizi che intendono svolgere tale attività) è consentita la partenza dello sciatore dalla riva, sempreché non avvenga in prossimità delle zone portuali, di pubblici pontili di approdo, di stabilimenti balneari, di specchi d'acqua di notevole frequenza e destinati ad abituale ormeggio natanti. Nei casi consentiti sopradetti, l'attraversamento della fascia costiera, di cui all'art. 2 del presente regolamento, deve essere effettuato secondo la rotta più breve.

Art. 6.

Salvo diverse disposizioni di competenza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per i casi speciali di gare nautiche, le prove di addestramento con i motoscafi da corsa ed altri natanti muniti di motore fuori bordo e utilizzati allo scopo stesso, possono essere eseguite soltanto negli eventuali appositi specchi d'acqua all'uopo delimitati a norma dell'art. 85 del Codice della navigazione.

Art. 7.

I contravventori alle disposizioni del presente regolamento saranno puniti, quando non ricorrano gli estremi di più gravi infrazioni, a norme dell'art. 106 e seguenti del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.

Visto, *il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile*
SCALFARO

Visto, *il Ministro per l'interno*
TAVIANI

(6361)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1967.

Approvazione del regolamento comunale di Ranzanico (Bergamo) per la disciplina della navigazione sulle acque del lago di Endine antistanti l'abitato, non comprese in zone portuali.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 21 e 231 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;

Considerata l'opportunità di approvare il regolamento relativo all'esercizio della navigazione sullo specchio d'acqua del lago di Endine antistante l'abitato del comune di Ranzanico (Bergamo) adottato con la deliberazione consiliare n. 3 dell'8 febbraio 1966;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento comunale contenente disposizioni relative all'esercizio della navigazione sullo specchio d'acqua del lago di Endine antistante l'abitato del comune di Ranzanico (Bergamo) adottato con la deliberazione consiliare n. 3 dell'8 febbraio 1966.

Roma, addì 24 marzo 1967

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
SCALFARO

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

COMUNE DI RANZANICO (Bergamo)

Regolamento per la disciplina della navigazione dei natanti a motore nelle acque del lago di Endine comprese nel territorio comunale di Ranzanico.

Art. 1.

I natanti a motore, con le sole eccezioni di cui all'art. 4 del presente regolamento, che navigano nelle acque facenti parte della circoscrizione comunale e non comprese in zone portuali della navigazione interna, sono tenuti all'osservanza, oltre che delle norme generali vigenti in materia, anche della particolare disciplina prevista nei successivi articoli.

Art. 2.

Nella fascia costiera compresa fra il confine con Spinone e il km. 47,500 e dal km. 48,600 della statale n. 42 fino al confine con Endine, entro m. 100 dalla riva, la velocità per tutti i natanti a motore, ad eccezione di quelli indicati nel successivo art. 4, non può superare il limite di 10 km./ora.

Art. 3.

E' riservata al sindaco la facoltà di ridurre ulteriormente tali limiti mediante ordinanza, per determinati periodi di tempo e relativamente a specchi d'acqua in prossimità di zone ospedaliere, residenziali e simili, quando ciò si rende opportuno per urgenti motivi di interesse pubblico.

Art. 4.

Non sono vincolati alle disposizioni dei precedenti articoli 2 e 3:

le navi in servizio pubblico di linea;

i natanti della Polizia, della Guardia di finanza, dell'Ispettorato di porto e del Consorzio per la tutela della pesca e quelli addetti ai servizi sanitari di pronto soccorso quando navigano per ragioni di servizio di carattere urgente.

Art. 5.

I motoscafi possono essere impiegati a scopo di sci nautico, sia in conto proprio che per conto di terzi, al di fuori della fascia costiera di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Ove non esistono appositi corridoi di lancio (obbligatori per le scuole di sci nautico, gli enti balneari ed i sodalizi nautici che intendono svolgere tale attività) è consentita la partenza dello sciatore dalla riva, sempre che essa non avvenga in prossimità di zone portuali, di pubblici pontili di approdo, di stabilimenti balneari, di specchi d'acqua di notevole frequenza o destinati ad abituale ormeggio di natanti.

Nei casi consentiti sopradetti, l'attraversamento della fascia costiera, di cui all'art. 2 del presente regolamento, deve essere effettuato secondo la rotta più breve.

Art. 6.

Salvo diverse disposizioni di competenza del Ministero dei trasporti per i casi speciali di gare nautiche, le prove di addestramento con motoscafi da corsa e altri natanti muniti di motore fuori bordo utilizzati allo stesso scopo, possono essere eseguite soltanto negli eventuali appositi specchi d'acqua all'uopo delimitati a norma dell'art. 85 del Codice della navigazione.

Art. 7.

I contravventori alle disposizioni del presente regolamento saranno puniti, quando non ricorrano gli estremi di più gravi infrazioni, a norma dell'art. 106 e articoli seguenti del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.

Visto, *il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile*
SCALFARO

Visto, *il Ministro per l'interno*
TAVIANI

(6362)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1967.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio del presidio medico chirurgico « Timor » della ditta Montecatini, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 261/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 15 febbraio 1954, col quale venne provveduto alla registrazione a tutti gli effetti di legge al n. 1099 del presidio medico-chirurgico denominato « Timor » a nome della ditta Montecatini, con sede in Milano, via Albania n. 18;

Vista la dichiarazione in data 22 marzo 1965 con cui la ditta stessa ha rinunciato alla registrazione del presidio medico-chirurgico suddetto;

Ritenuto che, in conseguenza, si è venuto a determinare il presupposto per la revoca della registrazione stessa;

Visto l'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata, in seguito a rinuncia, la registrazione del presidio medico-chirurgico « Timor » già registrato al n. 1099 a nome della ditta Montecatini ora Montecatini-Edison, con sede in Milano, largo Guido Donegani, numeri 1-2.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 maggio 1967

(6250) *Il Ministro*: MARIOTTI

ORDINANZA MINISTERIALE 19 giugno 1967.

Divieto di importazione dal Regno del Belgio di vitelli da macello e delle relative carni.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 3 febbraio 1961, n. 4, concernente il divieto dell'impiego degli estrogeni come fattori di crescita e di neutralizzazione sessuale degli animali le cui carni e prodotti sono destinati all'alimentazione umana;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1701, recante norme sanitarie sugli scambi di animali e di carni tra l'Italia e gli altri Stati membri della C.E.E.;

Considerato che esami di laboratorio eseguiti presso l'Istituto superiore di sanità hanno messo in evidenza la presenza di sostanze estrogene nelle carni di vitello provenienti dal Belgio;

Ritenuto necessario adottare urgenti provvedimenti per impedire l'introduzione in Italia di prodotti dannosi alla salute pubblica;

Ordina:

Art. 1.

L'ordinanza ministeriale 11 maggio 1967, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 13 dello stesso mese, è abrogata e sostituita con la presente.

Art. 2.

E' vietata l'importazione in Italia di vitelli da macello (fino a 220 kg. peso vivo) e delle relative carni refrigerate, congelate e preparate dal territorio del Belgio.

Art. 3.

La presente ordinanza che ha immediata applicazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 giugno 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(6865)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di « Matematica generale » e della seconda cattedra di « Economia politica » presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Bologna, sono vacanti le cattedre di « Matematica generale » e la seconda cattedra di « Economia politica », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti ai trasferimenti medesimi dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6706)

Diffida per smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Rino Delfanti, nato a Ferrara il 10 marzo 1926, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in farmacia, conseguito presso l'Università di Ferrara il 19 febbraio 1949.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Ferrara.

Il dott. Domenico Rosselli, nato a Sanremo (Imperia) l'8 marzo 1915, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso l'Università di Genova il 12 novembre 1939.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Genova.

(6211)

Il dott. ing. Remo Fedeli, nato a Sant'Elpidio a Mare (Ascoli Piceno) il 13 gennaio 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in ingegneria (sottosezione elettrotecnica), conseguito presso l'Università di Bologna l'11 novembre 1950.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

La dottoressa Concetta Maria Giuffrida, nata a Catania il 27 novembre 1937, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza, conseguito presso l'Università di Catania il 10 novembre 1960.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Catania.

(6212)

La dottoressa Ester Maria Lo Sciotto, nata a. Pace del Mela (Messina) il 15 ottobre 1916, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in chimica, conseguito presso l'Università di Messina il 15 novembre 1939.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Messina.

La dottoressa Augusta Monferini nata ad Ancona il 16 agosto 1934, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in lettere, conseguito presso l'Università di Roma il 6 marzo 1959.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(6213)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1967, registro n. 36 Pubblica istruzione, foglio n. 158, è stato respinto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dai signori Dino Canovari ed altri avverso il decreto ministeriale in data 4 febbraio 1963, con cui è stata dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona del « Vecchio tiro a segno » sita nel comune di Macerata.

(6054)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio successivo, registro n. 18 Finanze, foglio n. 123, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto con atto in data 13 luglio 1964, con il quale il sig. Vito Loseto, già usciere capo nella carriera ausiliaria dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze e delle Intendenze di finanza, ruolo del personale addetto agli uffici, ha chiesto che venga dichiarato il silenzio rifiuto dell'Amministrazione in ordine all'istanza da lui notificata l'11 marzo 1964 intesa ad ottenere il riesame e l'annullamento del decreto ministeriale 20 febbraio 1959 con il quale era stato disposto il di lui collocamento a riposo con decorrenza dal 1° maggio 1959.

(6396)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di Pietrelcina (Benevento)

Con decreto ministeriale 5 maggio 1967, n. 399, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1967, registro n. 10 Lavori pubblici, foglio n. 283, il termine fissato con i decreti ministeriali 31 maggio 1963, n. 2434 e 13 maggio 1965, n. 320, per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di Pietrelcina (Benevento) e per il compimento delle relative espropriazioni, è prorogato al 31 maggio 1968.

(6240)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1967, registro n. 9, foglio n. 309, è stato respinto perchè infondato il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dal signor Di Giulio Vinicio avverso il provvedimento n. 10557 del 18 dicembre 1965, con il quale il Ministero dei lavori pubblici aveva negato al predetto impiegato la retrodatazione della promozione alla qualifica di archivista del r.a. del Genio civile.

(6257)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale di assistenza per il personale dei servizi antincendi e della protezione civile, con sede in Roma, ad accettare una donazione.

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1967, l'Opera nazionale di assistenza per il personale dei servizi antincendi e della protezione civile con sede in Roma, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno, avente una superficie di mq. 6300, sito in Pistoia, località « La Vergine », distinto al relativo catasto al foglio n. 239, porz. *b* della part. 150 e porz. *b* della part. 275, disposta in favore dell'Ente in parola dall'Amministrazione comunale di Pistoia, con deliberazione della Giunta municipale n. 1484 del 27 luglio 1966, ratificata dal Consiglio comunale il 29 successivo con atto n. 243.

(6172)

Autorizzazione al comune di Gesualdo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1967, il comune di Gesualdo (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.948.430, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6647)

Autorizzazione al comune di Palazzolo Acreide ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1967. il comune di Palazzolo Acreide (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.011.303, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6648)

Autorizzazione al comune di Rosolini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1967, il comune di Rosolini (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 142.020.693, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6649)

Autorizzazione al comune di Solarino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1967, il comune di Solarino (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.775.679, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6650)

Autorizzazione al comune di Sortino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1967, il comune di Sortino (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 109.563.782, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6651)

Autorizzazione al comune di Paceco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1967, il comune di Paceco (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 176.763.829, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6652)

Autorizzazione al comune di Pantelleria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1967, il comune di Pantelleria (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 168.818.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6653)

Autorizzazione al comune di Partanna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1967, il comune di Partanna (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 159.157.963, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6654)

Autorizzazione al comune di Salaparuta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1967, il comune di Salaparuta (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.894.225, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6655)

Autorizzazione al comune di Posta Fibreno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1967, il comune di Posta Fibreno (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.751.095 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6637)

Autorizzazione al comune di Supino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1967, il comune di Supino (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.117.669 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6639)

Autorizzazione al comune di Vallemaio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1967, il comune di Vallemaio (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.353.329 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6640)

Autorizzazione al comune di Montelupone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1967, il comune di Montelupone (Maccrata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.956.205 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6641)

Autorizzazione al comune di Muccia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1967, il comune di Muccia (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.155.706 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6642)

Autorizzazione al comune di Monte San Pietrangeli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1967, il comune di Monte San Pietrangeli (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.744.035 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6645)

Autorizzazione al comune di Cossignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1967, il comune di Cossignano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.233.115 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso. a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6643)

Autorizzazione al comune di Monteprandone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1967, il comune di Monteprandone (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.227.610 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6644)

Autorizzazione al comune di Arpaise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1967, il comune di Arpaise (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.677.600 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6646)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1966, il comune di Capizzi (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.392.909, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 592 della *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 19 novembre 1966.

(6627)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di centocinquantacinque società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 1° giugno 1967 le seguenti Società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa di produzione e lavoro Luigi Rizzo, con sede in Ancona, costituita per rogito Liguori in data 26 gennaio 1959, repertorio n. 17338;

2) Società cooperativa edilizia « Gibali ACLI », con sede in Ancona, costituita per rogito Chiorrini in data 3 giugno 1964, repertorio n. 49809;

3) Società cooperativa di lavoro tra Automobilisti Unionisti Dauni e Irpini - Avellino C.L.A.U.D.I.A., con sede in Avellino, costituita per rogito De Stefano in data 16 giugno 1962, repertorio n. 9236;

4) Società cooperativa edilizia Corsara, con sede in Ariano Irpino (Avellino), costituita per rogito Sessa in data 8 febbraio 1964, repertorio n. 126;

5) Società cooperativa La Rinascita Agricola, con sede in Nusco (Avellino), costituita per rogito Caputo in data 16 giugno 1964, repertorio n. 221;

6) Società cooperativa edilizia S. Martino, con sede in S. Martino V.C. (Avellino), costituita per rogito Clemente in data 3 marzo 1963, repertorion. 11900;

7) Società cooperativa edilizia Casa Mia, con sede in Vellata (Avellino), costituita per rogito Caputo in data 10 dicembre 1963, repertorio n. 8;

8) Società cooperativa edilizia L'Agricola, con sede in Altamura (Bari), costituita per rogito Schifini in data 25 novembre 1962, repertorio n. 32036;

9) Società cooperativa di lavoro Luigi Morelli, con sede in Gioia del Colle (Bari), costituita per rogito La Volpe in data 29 marzo 1960, repertorio n. 4031;

10) Società cooperativa agricola Domus Nostra, con sede in Solopaca (Benevento), costituita per rogito Colella in data 4 agosto 1962, repertorio n. 11596;

11) Società cooperativa Fiumana, con sede in Brindisi, costituita per rogito Lenzi in data 7 maggio 1956, repertorio n. 39847;

12) Società cooperativa La Commenda con sede in Brindisi, costituita per rogito Scorsonelli in data 17 dicembre 1954, repertorio n. 1385;

13) Società cooperativa Vinai, con sede in Fasano (Brindisi), costituita per rogito Calefati in data 2 marzo 1955, repertorio n. 19674;

14) Società cooperativa Operai panettieri Spiga d'Oro Pugliese, con sede in Francavilla Fontana (Brindisi), costituita per rogito Scorsonelli in data 10 luglio 1959, repertorio n. 37682;

15) Società cooperativa di produzione e lavoro Giuseppe Mazzini, con sede in Mesagne (Brindisi), costituita per rogito Rubino in data 27 febbraio 1949, repertorio n. 25764;

16) Società cooperativa Ippotrasportatori Sandonacesi, con sede in San Donaci (Brindisi), costituita per rogito Greco in data 14 marzo 1955, repertorio n. 3188;

17) Società cooperativa Lavoratori edili e stradali di S. Pancrazio Salentino, con sede in S. Pancrazio Salentino (Brindisi), costituita per rogito Mancuso in data 1° settembre 1963, repertorio n. 34291;

18) Società cooperativa ippotrasportatori La Popolare, con sede in Villa Castelli (Brindisi), costituita per rogito Bernardini in data 13 novembre 1954, repertorio n. 58699;

19) Società cooperativa Il Lavoro Agricolo, con sede in Busachi (Cagliari), costituita per rogito Pippia in data 5 aprile 1947, repertorio n. 14638;

20) Società cooperativa agricola di produzione e consumo fra combattenti e reduci di Ciorlano, con sede in Ciorlano (Caserta), costituita per rogito Iodice in data 21 dicembre 1946, repertorio n. 3767;

21) Società cooperativa di produzione e lavoro Matese, con sede in Piedimonte d'Alife (Caserta), costituita per rogito Iodice in data 31 agosto 1949, repertorio n. 5083;

22) Società cooperativa di produzione e lavoro S. Giuseppe, con sede in S. Gregorio Matese (Caserta), costituita per rogito Gaudio in data 8 gennaio 1960, repertorio n. 7954;

23) Società cooperativa di produzione e lavoro Ducentese, con sede in Trentola Ducenta (Caserta), costituta per rogito Farinaro in data 10 aprile 1960, repertorio n. 85799;

24) Società cooperativa edilizia Giorgio Castriota Scanderbeg, con sede in Vena di Maida (Catanzaro), costituita per rogito De Francesco in data 1° marzo 1962, repertorio n. 11152;

25) Società cooperativa Torre D'Arnolfo, con sede in Firenze, costituita per rogito Tita Mauro in data 16 marzo 1961, repertorio n. 29256;

26) Società cooperativa edif. Candida, con sede in Firenze, costituita per rogito Lapo Lapi in data 2 marzo 1963, repertorio n. 113714;

27) Società cooperativa edif. Ciocca, con sede in Firenze, costituita per rogito Lapo Lapi, in data 13 maggio 1963, repertorio n. 115273;

28) Società cooperativa agricola Giulietta, con sede in Firenze, costituita per rogito Borgioli in data 23 gennaio 1959, repertorio n. 9933;

29) Società cooperativa edilizia Casa Nuova, fra Dipendenti A.T.A.F., con sede in Firenze, costituita per rogito Benelli in data 25 ottobre 1963, repertorio n. 67711;

30) Società cooperativa edif. Via Romana, con sede in Certaldo (Firenze), costituita per rogito Lapo Lapi in data 13 aprile 1963, repertorio n. 114646;

31) Società cooperativa Rapid Italian Motor-Boats, con sede in Limite sull'Arno (Firenze), costituita per rogito Verre in data 18 ottobre 1959, repertorio n. 15230;

32) Società cooperativa edif. Il Ruscello, con sede in Prato (Firenze), costituita per rogito Balestri in data 18 aprile 1963, repertorio n. 28346;

33) Società cooperativa edif. Viaccia Nuova, con sede in Prato (Firenze), costituita per rogito Bettini in data 7 febbraio 1964, repertorio n. 35931;

34) Società cooperativa edif. Casa Felice, con sede in Prato (Firenze), costituita per rogito Bettini in data 13 dicembre 1963, repertorio n. 35612;

35) Società cooperativa di produzione e lavoro fra gli iscritti della Comunità dei Braccianti, con sede in Foggia, costituita per rogito Caggianelli n data 19 ottobre 1953, repertorio n. 19470;

36) Società cooperativa Bottegone Casta, con sede in Apricena (Foggia), costituita per rogito Paolicelli in data 22 settembre 1959, repertorio n. 10779;

37) Società cooperativa edilizia Belsito, con sede in Cerignola (Foggia), costituita per rogito Capotorto in data 4 gennaio 1965, repertorio n. 25411;

38) Società cooperativa agricola La Zolla, con sede in Lucera (Foggia), costituita per rogito Farace in data 29 marzo 1951, repertorio n. 13371;

39) Società cooperativa Raffaele Pio Petrilli, con sede in Margherita di Savoia (Foggia), costituita per rogito Landriscina in data 19 novembre 1953, repertorio n. 12037;

40) Società cooperativa S. Giorgio, con sede in Margherita di Savoia (Foggia), costituita per rogito Rizzo in data 3 febbraio 1963, repertorio n. 44469;

41) Società cooperativa di produzione e lavoro Adone Zoli, con sede in Margherita di Savoia (Foggia), costituita per rogito Rizzo in data 20 marzo 1960, repertorio n. 29041;

42) Società cooperativa agricola e di consumo fra Reduci, con sede in Margherita di Savoia (Foggia), costituita per rogito Chiaffinelli in data 10 agosto 1947, repertorio n. 698;

43) Società cooperativa di produzione e lavoro Giuseppe Toniolo, con sede in Margherita di Savoia (Foggia), costituita per rogito Rizzo in data 15 luglio 1955, repertorio n. 2129;

44) Società cooperativa C.R.U.S. - Centro Ricostruzione Unificazione Sociale, con sede in S. Paolo Civitate (Foggia), costituita per rogito Giuliano in data 10 gennaio 1963, repertorio n. 4906;

45) Società cooperativa S. Antonio A.C.L.I., con sede in S. Paolo Civitate (Foggia), costituita per rogito De Filippis in data 16 giugno 1962, repertorio n. 8618;

46) Società cooperativa di produzione e lavoro La Trinità, con sede in Trinitapoli (Foggia), costituita per rogito Rizzo in data 9 giugno 1965, repertorio n. 58691;

47) Società cooperativa edilizia La Concordia, con sede in Trinitapoli (Foggia), costituita per rogito Rizzo in data 18 marzo 1964, repertorio n. 50780;

48) Società cooperativa edilizia Domus et Labor, con sede in Fontana Liri (Frosinone), costituita per rogito Verde in data 19 agosto 1963, repertorio n. 4648;

49) Società cooperativa edilizia Liri Case, con sede in Fontana Liri (Frosinone), costituita per rogito Verde in data 9 agosto 1963, repertorio n. 4611;

50) Società cooperativa S. Tommaso d'Aquino, con sede in Monte S. Giovanni Campano (Frosinone), costituita per rogito Rossi in data 16 marzo 1965, repertorio n. 6241;

51) Società cooperativa edilizia Vetta, con sede in L'Aquila, costituita per rogito Ciancarelli in data 22 settembre 1964, repertorio n. 2;

52) Società cooperativa edilizia Santa Maria, con sede in L'Aquila, costituita per rogito Fanti in data 15 novembre 1959, repertorio, n. 34209;

53) Società cooperativa Allevatori Fucense, con sede in Avezzano (L'Aquila), costituita per rogito Stornelli in data 22 settembre 1961, repertorio n. 33125;

54) Società cooperativa di facchinaggio Quattro Mori, con sede in Livorno, costituita per rogito Bastianelli in data 26 ottobre 1955, repertorio n. 14721;

55) Società cooperativa edilizia La Giustizia, con sede in Camerino (Macerata), costituita per rogito Marsili in data 5 novembre 1954, repertorio n. 540;

56) Società cooperativa Apuana Filati C.A.F., con sede in Massa (Massa Carrara), costituita per rogito Maneschi in data 27 gennaio 1962), repertorio n. 2835;

57) Società cooperativa edilizia Minerva H, con sede in Massa (Massa Carrara), costituita per rogito Maneschi in data 19 settembre 1964, repertorio n. 4109;

58) Società cooperativa edilizia Malaspina I, con sede in Mulazzo (Massa Carrara), costituita per rogito Brunelli in data 16 novembre 1963, repertorio n. 4903;

59) Società cooperativa Amerigo Vespucci, con sede in Napoli, costituita per rogito Rossi in data 29 gennaio 1962, repertorio n. 52713;

60) Società cooperativa degli Autotrasportatori Campani, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito De Martino in data 19 gennaio 1962, repertorio n. 33011;

61) Società cooperativa agricola S. Pietro, con sede in Perdasdefogu (Nuoro), costituita per rogito Contu in data 2 febbraio 1960, repertorio n. 20745;

62) Società cooperativa edilizia Turismo, con sede in Perugia, costituita per rogito Duranti in data 16 gennaio 1957, repertorio n. 17000;

63) Società cooperativa Macellatori fra Macellai e loro Affini di Perugia, con sede in Perugia, costituita per rogito Briganti in data 12 maggio 1954, repertorio n. 50158;

64) Società cooperativa edilizia Civitatis, con sede in Perugia, costituita per rogito Antonioni in data 25 maggio 1962, repertorio n. 51980;

65) Società cooperativa edilizia Italia, con sede in Perugia, costituita per rogito Nannarone in data 9 febbraio 1951, repertorio n. 8041;

66) Società cooperativa edilizia Porta Sole fra mutilati ed invalidi di guerra, con sede in Perugia, costituita per rogito Biavati in data 24 gennaio 1957;

67) Società cooperativa edilizia La Genna, con sede in Perugia, costituita per rogito Donati Guerrieri in data 4 dicembre 1963, repertorio n. 52889;

68) Società cooperativa Cotesil 2°, con sede in Perugia, costituita per rogito Antonioni in data 9 maggio 1964, repertorio n. 74885;

69) Società cooperativa edilizia Elios, con sede in Perugia, costituita per rogito Antonioni in data 24 marzo 1964, repertorio n. 73441;

70) Società cooperativa Tiber Consulentia, con sede in Perugia, costituita per rogito Donati Guerrieri in data 22 giugno 1964, repertorio n. 56662;

71) Società cooperativa Allevatori suini, con sede in Bettona (Perugia), costituita per rogito Alcini in data 25 maggio 1962, repertorio n. 8006;

72) Società cooperativa edilizia Mevania, con sede in Bevagna (Perugia), costituita per rogito Antonelli in data 2 aprile 1964, repertorio n. 2714;

73) Società cooperativa edilizia Giovanni Pascoli - fra insegnanti di ruolo e pensionati dello Stato, con sede in Città di Castello (Perugia), costituita per rogito Pesole in data 26 maggio 1964, repertorio n. 21803;

74) Società cooperativa di consumo Mantignanese, con sede in Mantignana di Corciano (Perugia), costituita per rogito Antonioni in data 5 marzo 1963, repertorio n. 62046;

75) Società cooperativa agricola Felice Salari, con sede in Cassignano di Foligno (Perugia), costituita per rogito Petrucci in data 27 dicembre 1961, repertorio n. 53609;

76) Società cooperativa per lo sfruttamento delle ligniti del Bastardo, con sede in Bastardo di Giano dell'Umbria (Perugia), costituita per rogito Martinangeli in data 19 febbraio 1955, repertorio n. 6243;

77) Società cooperativa agricola A.C.L.I. di S. Lorenzo, con sede in Montelovesco di Gubbio (Perugia), costituita per rogito Antonioni in data 30 ottobre 1964, repertorio n. 80091,

78) Società cooperativa di consumo di Norcia, con sede in Norcia (Perugia), costituita per rogito Cotogni in data 11 novembre 1944, repertorio n. 2400;

79) Società cooperativa agricola S.A.C. Norcia, con sede in Norcia (Perugia), costituita per rogito Traversi in data 28 ottobre 1962, repertorio n. 253;

80) Società cooperativa Unione Agricola Cooperativa di Todi, con sede in Todi (Perugia), costituita per rogito Nannarone in data 2 giugno 1945, repertorio n. 1589;

81) Società cooperativa Pescatori Forello, con sede in Montemolino di Todi (Perugia), costituita per rogito Papi in data 28 agosto 1963, repertorio n. 10018;

82) Società cooperativa edilizia Collevalenza, con sede in Collevalenza di Todi (Perugia), costituita per rogito Papi in data 3 marzo 1963, repertorio n. 6306;

83) Società cooperativa agricola di Borghetto di Tuoro, con sede in Borghetto di Tuoro (Perugia), costituita per rogito Antonioni in data 25 luglio 1962, repertorio n. 54034;

84) Società cooperativa di lavoro Distribuzione banane, con sede in Pescara, costituita per rogito Di Ciò in data 12 luglio 1961, repertorio n. 80101;

85) Società cooperativa Spes - Cooperativa Sarte, con sede in Villa Celiera (Pescara), costituita per rogito Napoleone Cristiano in data 21 giugno 1963, repertorio n. 14522;

86) Società cooperativa Edilpopolare, con sede in Pisa, costituita per rogito Troysi, in data 2 ottobre 1958, repertorio n. 5820;

87) Società cooperativa edilizia Palmerino, con sede in Cascina (Pisa), costituita per rogito Lemmi in data 14 gennaio 1964, repertorio n. 61251;

88) Società cooperativa agricola di Pomaia, con sede in Pomaia di S. Luce (Pisa), costituita per rogito Di Maio in data 1° aprile 1957, repertorio n. 14857;

89) Società cooperativa edilizia fra cucinieri di S. Girolamo di Volterra, con sede in Volterra (Pisa), costituita per rogito Rabagli in data 14 febbraio 1964, repertorio n. 23953;

90) Società cooperativa edilizia Due Fiumi, con sede in Pistoia, costituita per rogito Marchitelli in data 12 febbraio 1959, repertorio n. 3466;

91) Società cooperativa La Strada, con sede in Margine Coperta di Massa e Cozzile (Pistoia), costituita per rogito Massari in data 18 aprile 1959, repertorio n. 12467;

92) Società cooperativa Cave e Fornaci Monsummanesi, con sede in Monsummano (Pistoia), costituita per rogito Ersoch in data 19 febbraio 1964, repertorio n. 1933;

93) Società cooperativa edilizia Abitazioni Kennedy, con sede in Serravalle (Pistoia), costituita per rogito Cappellini in data 22 gennaio 1964, repertorio n. 58020;

94) Società cooperativa edilizia Consolazione, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Macrì in data 21 aprile 1964, repertorio n. 17113;

95) Società cooperativa edilizia Aurora Bruzia - già Aurora, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Laboccetta in data 15 novembre 1954, repertorio n. 10083;

96) Società cooperativa di lavoro C.A.T.R.O. - Cooperativa Auto Trasportatori Roma Ovest, con sede in Fiumicino Roma, costituita per rogito Cavallari in data 14 febbraio 1961, repertorio n. 100200;

97) Società cooperativa edilizia Aurora, con sede in Roma, costituita per rogito Tuccari in data 11 ottobre 1963, repertorio n. 488316;

98) Società cooperativa edilizia Ufficiali Centro Tecnico del Genio, con sede in Roma, costituita per rogito Bellini in data 13 maggio 1959, repertorio n. 29844;

99) Società cooperativa edilizia S. Lucia, con sede in Roma, costituita per rogito Carosi in data 31 luglio 1962, repertorio n. 7801;

100) Società cooperativa edilizia Stella Romana, con sede in Roma, costituita per rogito Pulcini in data 6 agosto 1954, repertorio n. 18647;

101) Società cooperativa L'Utilitaria, con sede in Eboli (Salerno), costituita per rogito Giustino Sisto in data 27 febbraio 1944, repertorio n. 6423;

102) Società cooperativa Nettuno, con sede in Positano (Salerno), costituita per rogito D'Agostino in data 22 luglio 1965, repertorio n. 43656;

103) Società cooperativa La Ferroviaria, con sede in Terni, costituita per rogito Mattiangeli in data 23 dicembre 1947, repertorio n. 3253;

104) Società cooperativa I.S.E.K.I. - Impiegati Settore Chimico Soc. Terni, con sede in Terni, costituita per rogito Mattiangeli in data 4 luglio 1949, repertorio n. 4461;

105) Società cooperativa La Democratica, con sede in Terni, costituita per rogito Mattiangeli in data 12 ottobre 1944, repertorio n. 1354;

106) Società cooperativa Esercenti rivendite combustibili solidi, con sede in Terni, costituita per rogito Napolitano in data 8 novembre 1944, repertorio n. 14776;

107) Società cooperativa La Previdente, con sede in Terni, costituita per rogito Mattiangeli in data 2 dicembre 1944, repertorio n. 1399;

108) Società cooperativa Ortofrutticoli - Vini - Alimentari - Dolciumi C.O.V.A.D., con sede in Terni, costituita per rogito Mattiangeli in data 7 febbraio 1945, n. 1483;

109) Società cooperativa di cons. Bancari, con sede in Terni, costituita per rogito Mattiangeli in data 15 giugno 1945, repertorio n. 1641;

110) Società cooperativa Consorzio cooperativo di ricostruzione, con sede in Terni, costituita per rogito Mattiangeli in data 13 marzo 1946, repertorio n. 1990;

111) Società cooperativa Operai Boschi - CO.O.BI. - tra lavoratori del legno e reduci, con sede in Terni, costituita per rogito Mattiangeli in data 22 novembre 1945, repertorio n. 1812;

112) Società cooperativa di cons. fra i dipendenti dell'Ufficio tecnico del Genio navale di Terni, con sede in Terni, costituita per rogito Mattiangeli in data 11 aprile 1947, repertorio n. 2692;

113) Società cooperativa dipendenti dell'Istituto tecnico industriale e Scuole annesse di Terni, con sede in Terni, costituita per rogito Mattiangeli in data 21 dicembre 1946, repertorio n. 2491;

114) Società cooperativa Cooperativa Industriale Strade, Ponti, Edilizia ed Affini C.I.S.P.E.A., con sede in Terni, costituita per rogito Mattiangeli in data 29 agosto 1947, repertorio n. 3049;

115) Società cooperativa Edilizia Fabbrica Armi Terni, S.C. E.F.A.T., con sede in Terni, costituita per rogito Mattiangeli in data 19 gennaio 1949, repertorio n. 3285;

116) Società cooperativa Edilizia Dipendenti Industria C.E. D.I., con sede in Terni, costituita per rogito Mattiangeli in data 29 maggio 1948, repertorio n. 3567;

117) Società cooperativa Electricon, con sede in Terni costituita per rogito Mattiangeli in data 25 maggio 1954, repertorio n. 7751;

118) Società cooperativa edilizia Il Nido, con sede in Terni, costituita per rogito Napolitano in data 6 dicembre 1949, repertorio n. 18918;

119) Società cooperativa edilizia fra dipendenti dello Stato Forze Armate, in servizio o in pensione, con sede in Terni, costituita per rogito Mattiangeli in data 21 giugno 1949, repertorio n. 4416;

120) Società cooperativa degli Inquilini e Senza Tetto, con sede in Terni, costituita per rogito Federici in data 26 febbraio 1949, repertorio n. 15689;

121) Società cooperativa tra produttori latte di Terni, con sede in Terni, costituita per rogito Moretti in data 24 gennaio 1962, repertorio n. 6990;

122) Società cooperativa edilizia La Rapida, con sede in Terni, costituita per rogito Macrì in data 15 settembre 1964, repertorio n. 7158;

123) Società cooperativa La Casa de Nojantri, con sede in Terni, costituita per rogito Ciancarelli in data 23 maggio 1964, repertorio n. 5131;

124) Società cooperativa edilizia In Domo Concordia, con sede in Terni, costituita per rogito Macrì in data 29 febbraio 1964, repertorio n. 6997;

125) Società cooperativa Azienda cooperativa centro latte, con sede in Terni, costituita per rogito Moretti in data 5 marzo 1962, repertorio n. 7096;

126) Società cooperativa edilizia La Fiorita tra commercianti professionisti dipendenti da imprese private e privati, con sede in Terni, costituita per rogito Moretti in data 24 febbraio 1958, repertorio n. 3557;

127) Società cooperativa edilizia Electra, con sede in Terni, costituita per rogito Federici in data 9 dicembre 1955, repertorio n. 33293;

128) Società cooperativa edilizia Nido fra dipendenti della Amministrazione provinciale di Terni, con sede in Terni, costituita per rogito Fedele in data 24 novembre 1955, repertorio n. 24324;

129) Società cooperativa edilizia L'Arditissima, con sede in Terni, costituita per rogito Mino Filippetti in data 31 dicembre 1957, repertorio n. 5914;

130) Società cooperativa edilizia La Sirena, con sede in Terni, costituita per rogito Filippetti in data 4 settembre 1964, repertorio n. 9817;

131) Società cooperativa edilizia C.E.I.M., con sede in Terni, costituita per rogito Filippetti in data 9 aprile 1965, repertorio n. 10225;

132) Società cooperativa Impiegati Uffici Finanziari C.I.U.F., con sede in Terni, costituita per rogito Napolitano in data 11 marzo 1946, repertorio n. 15768;

133) Società cooperativa edilizia Risveglio, con sede in Acquasparta (Terni), costituita per rogito Mattiangeli in data 5 settembre 1948, repertorio n. 3762;

134) Società cooperativa edilizia La Teverina, con sede in Attigliano (Terni), costituita per rogito Trasatti in data 9 aprile 1947, repertorio n. 5975;

135) Società cooperativa IV Novembre, con sede in Civitella del Lago di Baschi (Terni), costituita per rogito Cappello in data 18 novembre 1964, repertorio n. 35649;

136) Società cooperativa agricola Collitto, con sede in Collitto di Montecastrilli (Terni), costituita per rogito Macrì in data 15 marzo 1962, repertorio n. 6304;

137) Società cooperativa edilizia Madonna del Ponte - C.E. M.P., con sede in Narni Scalo (Terni), costituita per rogito Calì in data 8 luglio 1948, repertorio n. 8581;

138) Società cooperativa agricola Oleificio cooperativa di Orvieto, con sede in Orvieto Scalo (Terni), costituita per rogito Rizzo in data 2 agosto 1962, repertorio n. 576;

139) Società cooperativa Prima cooperativa edilizia tra dipendenti Terme I.N.P.S. di Viterbo, con sede in Viterbo, costituita per rogito De Facendis in data 25 febbraio 1964, repertorio n. 38631;

140) Società cooperativa edilizia Palanzana, con sede in Viterbo, costituita per rogito Francesini in data 17 gennaio 1958, repertorio n. 35279;

141) Società cooperativa edilizia Edilfaul, con sede in Viterbo, costituita per rogito Simoni in data 14 maggio 1962, repertorio n 2122;

142) Società cooperativa edilizia S. Giorgio, con sede in Viterbo, costituita per rogito De Facendis in data 20 aprile 1964, repertorio n. 39625;

143) Società cooperativa Casa per lavoratori Nuova Viterbo, con sede in Viterbo, costituita per rogito Rossetti in data 7 ottobre 1963, repertorio n. 32561;

144) Società cooperativa Agricola Viterbese C.A.V., con sede in Viterbo, costituita per rogito Francesini in data 1° giugno 1954, repertorio n. 12308;

145) Società cooperativa edilizia Casa Fiorita INA-Casa, con sede in Viterbo, costituita per rogito Rossetti in data 28 novembre 1959, repertorio n. 17114;

146) Società cooperativa Poggio Ameno, con sede in Caprarola (Viterbo), costituita per rogito Pantalani in data 15 marzo 1964, repertorio n. 2322;

147) Società cooperativa edilizia Le Piane, con sede in Carbognano (Viterbo), costituita per rogito Meale in data 22 agosto 1964, repertorio n. 5925;

148) Società cooperativa agricola Corchiano, con sede in Corchiano (Viterbo), costituita per rogito d'Armi in data 11 gennaio 1962, repertorio n. 8570;

149) Società cooperativa edilizia Fescennia, con sede in Corchiano (Viterbo), costituita per rogito Meale in data 5 febbraio 1964, repertorio n. 5269;

150) Società cooperativa agricola Libertas, con sede in Montalto di Castro (Viterbo), costituita per rogito Tappella in data 14 maggio 1958, repertorio n. 1573;

151) Società cooperativa edilizia Braccianti agricoli Luigi Morelli, con sede in Piansano (Viterbo), costituita per rogito Corigliano in data 28 gennaio 1962;

152) Società cooperativa edilizia Etrusca, con sede in Ronciglione (Viterbo), costituita per rogito Martino in data 13 settembre 1964, repertorio n. 1800;

153) Società cooperativa di consumo del Popolo, con sede in S. Lorenzo Nuovo (Viterbo), costituita per rogito Vannini in data 21 settembre 1950;

154) Società cooperativa edilizia Vignola, con sede in Valentano (Viterbo), costituita per rogito Mariani in data 4 gennaio 1962;

155) Società cooperativa edilizia Quartiere Kennedy, con sede in Vallerano (Viterbo), costituita per rogito De Facendis in data 24 marzo 1964, repertorio n. 39335.

(6398)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 116

Corso dei cambi del 21 giugno 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,48	624,35	624,34	624,35	624,35	—	624,36	624,35	624,48	624,35
$ Can.	577,43	577,50	577,75	577,45	577,40	—	577,45	577,45	577,45	577,25
Fr. Sv.	144,70	144,68	144,67	144,665	144,65	—	144,665	144,665	144,69	144,68
Kr. D.	90,26	90,18	90,23	90,21	90,20	—	90,22	90,21	90,24	90,22
Kr. N.	87,39	87,34	87,32	87,37	87,40	—	87,36	87,37	87,39	87,38
Kr. Sv.	121,24	121,21	121,19	121,23	121,30	—	121,185	121,23	121,27	121,25
Fol.	173,38	173,40	173,43	173,42	173,40	—	173,41	173,42	173,40	173,38
Fr. B.	12,58	12,579	12,5825	12,5820	12,575	—	12,582	12,5820	12,58	12,58
Franco francese	127,16	127,22	127,2450	127,235	127,15	—	127,23	127,235	127,24	127,24
Lst.	1743,36	1742,95	1742,80	1742,95	1743 —	—	1742,80	1742,95	1743,15	1742,90
Dm. occ.	156,89	156,90	156,95	156,885	156,85	—	156,89	156,885	156,85	156,88
Scell. Austr.	24,18	24,18	24,1825	24,1840	24,18	—	24,185	24,1840	24,18	24,18
Escudo Port.	21,77	21,75	21,73	21,74	21,80	—	21,75	21,74	21,79	21,79
Peseta Sp.	10,42	10,40	10,4150	10,4225	10,43	—	10,414	10,4225	10,42	10,42

Media dei titoli del 21 giugno 1967

Rendita 5 % 1935	105,05
Redimibile 3,50 % 1934	101,05
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,20
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,70
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,825
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,425
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,425
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,725
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,10
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,075
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,075
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) - II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 giugno 1967

1 Dollaro USA	624,355
1 Dollaro canadese	577,45
1 Franco svizzero	144,665
1 Corona danese	90,215
1 Corona norvegese	87,365
1 Corona svedese	121,207
1 Fiorino olandese	173,415
1 Franco belga	12,582
1 Franco francese	127,232
1 Lira sterlina	1742,875
1 Marco germanico	156,887
1 Scellino austriaco	24,184
1 Escudo Port.	21,745
1 Peseta Sp.	10,418

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per esami nei ruoli del personale della carriera direttiva e della carriera speciale di ragioneria delle Segreterie universitarie.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1940, n. 1038 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253;
Vista la legge 4 aprile 1950, n. 224;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1955, n. 1460;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per esami nei ruoli del personale della carriera direttiva e della carriera speciale di ragioneria delle Segreterie universitarie;

Concorso per la carriera direttiva:

1) concorso a quindici posti di consigliere di 3° classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle Segreterie universitarie;

Concorso per la carriera speciale di ragioneria:

2) concorso a quattro posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle Segreterie universitarie.

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente art. 1 è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) per l'ammissione al concorso per la carriera direttiva: essere forniti della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze coloniali o in lettere o in filosofia o in materie letterarie o in pedagogia o in economia e commercio o in scienze economiche marittime o di altro titolo riconosciuto equipollente alle lauree predette; possono altresì partecipare al concorso gli impiegati delle carriere di concetto che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto o di altra qualifica equiparata, di ragioniere aggiunto o di altra qualifica equiparata, ed abiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

per l'ammissione al concorso per la carriera speciale di ragioneria: essere forniti del diploma di abilitazione tecnica rilasciata da istituti tecnici, sezione commerciale, ovvero del diploma di abilitazione tecnica (sezione commerciale e ragioneria) o del diploma di ragioniere o perito commerciale, rilasciati da istituti commerciali. Possono altresì partecipare al concorso gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del titolo di studio prescritto, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

B) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal seguente art. 3, il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, per quelli appartenenti ai ruoli aggiunti, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa-Esercito, Marina, Aeronautica, cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

C) essere cittadino itailano. Al fine del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso, qualora non sia raggiunta la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscano il possesso;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal seguente art. 3.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo da L. 400, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Div. VI, entro il termine perentorio di trenta giorni a contare dalla data del giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) data e luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Non possono partecipare ai concorsi coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) il proprio domicilio e recapito;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Il candidato qualora intenda partecipare a più di uno dei concorsi di cui all'art. 1, deve produrre distinte domande.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria, Div. VI, dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma dei precedenti commi.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Div. VI, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni citate nell'art. 8 del presente decreto, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria

Div. VI, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'apposito invito, i seguenti documenti di rito:

A) titolo di studio: diploma originale o copia notarile autenticata su carta bollata da L. 400 del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione a ciascuno dei concorsi contemplati nel presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece:

a) per il concorso per la carriera direttiva di cui all'art. 1 del presente decreto, il certificato-diploma, su carta da bollo da L. 400, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato, oppure un certificato di laurea su carta da bollo da L. 400, contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) per il concorso per la carriera speciale di ragioneria di cui all'art. 1 del presente decreto, il certificato provvisorio, su carta da bollo da L. 400, firmato dal capo dell'istituto, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato, oppure un certificato di studio, su carta da bollo da L 400, firmato dal capo dell'istituto, contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione.

Qualora il diploma o il certificato siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute, aventi sede fuori della provincia di Roma, la firma del capo della scuola deve essere legalizzata dal provveditore agli studi, come previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato deve presentare:

a) per il concorso per la carriera direttiva di cui all'art. 1 del presente decreto, il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

b) per il concorso per la carriera speciale di ragioneria di cui all'art. 1 del presente decreto, il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

I candidati che, per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero della pubblica istruzione o da altre Amministrazioni statali abbiano ivi presentato il titolo originale di studio, possono fare riferimento a tale documento. In tal caso devono indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto ed esibire in luogo del titolo stesso:

a) per il concorso per la carriera direttiva di cui all'art. 1 del presente decreto, un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Università presso la quale il titolo è stato conseguito;

b) per il concorso per la carriera speciale di ragioneria di cui all'art. 1 del presente decreto, un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Istituto presso il quale il titolo è stato conseguito;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 400, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dall'art. 3 del presente decreto, abbia compiuto i 18 anni e non oltrepassato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

I concorrenti che abbiano 32 anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite di età secondo le norme vigenti, devono presentare il documento comprovante tale diritto:

C) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

D) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

E) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400;

F) certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito un accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 242, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado, della sua invalidità e mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I candidati possono essere sottoposti a visita medica da un sanitario di fiducia dell'Amministrazione qualora si renda necessario;

G) documento militare: copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, in carta da bollo da L. 400, ovvero certificato di esito di leva in carta da bollo da L. 400, per coloro che sono stati sottoposti a visita di leva.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) ed *F*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali e quelli inquadrati nei R. A. delle Amministrazioni statali devono produrre i documenti di cui alle lettere *A*) ed *F*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico); devono altresì produrre copia integrale dello stato di servizio, con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta da bollo da L. 400, rilasciata dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a quella in cui scade il termine di presentazione delle domande di cui all'art. 3 del presente decreto.

E' facoltà dei concorrenti che si trovino alle armi e di quelli in servizio di polizia di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 400 da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Art 6.

Le prove scritte e la prova orale di ciascun concorso hanno luogo in Roma. Le prove scritte si svolgeranno nei giorni e nei locali che verranno indicati con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, e nel Bollettino ufficiale (parte II) del Ministero della pubblica istruzione e nell'albo del Ministero stesso.

Per sostenere le prove scritte e orali i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;
b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;
c) tessera postale;
d) porto d'armi;
e) patente automobilistica;
f) passaporto.

Art. 7.

L'esame del concorso per la carriera direttiva, di cui al precedente art. 1, consta di tre prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte vertono:

a) su un tema di diritto civile;
b) su un tema di diritto amministrativo o di diritto costituzionale;
c) su un tema di cultura storica e letteraria.

Ai concorrenti sono assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

La prova orale ha per oggetto:

a) diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto civile, diritto del lavoro;

b) economia politica e scienze delle finanze;

c) statistica metodologica e demografica;

d) nozioni di ragioneria generale, nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

e) legislazione scolastica con particolare riguardo all'ordinamento dell'istruzione universitaria.

La Commissione giudicatrice ha facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

L'esame di concorso per la carriera speciale di ragioneria, di cui al precedente art. 1, consta di tre prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte vertono:

a) su un tema di elementi di diritto privato (civile-commerciale) ovvero elementi di diritto pubblico (amministrativo-costituzionale);

b) su un tema di elementi di economia politica o elementi di scienze delle finanze;

c) su un tema di ragioneria e contabilità dello Stato.

Ai concorrenti sono assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

La prova orale ha per oggetto:

a) materie delle prove scritte;

b) diritto del lavoro;

c) nozioni di statistica;

d) nozioni di legislazione scolastica, con particolare riguardo ai servizi dell'Amministrazione universitaria.

La Commissione giudicatrice ha facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito di ciascun concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero, è formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserva di posti.

A parità di merito si osservano le disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 luglio 1966

p. *Il Ministro:* ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1967
Registro n. 26, foglio n. 97

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Div. VI - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . (provincia di . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso . . . . indetto con decreto ministeriale 2 luglio 1966.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'articolo 2 del bando perchè: (1);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .,

4) non ha riportato condanne penali, (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali . . . .; (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale (2);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . . in data . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

7) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

(data) . . . . . .

(firma . . . .

(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio).

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per le prove scritte ed ogni altra eventuale comunicazione.

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5285)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 29 dicembre 1966 relativo alla costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a ventisei posti di vice conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi notarili, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 29 aprile 1967, in corrispondenza del nominativo: « Notaro dott. Giuseppe, primo conservatore di archivi notarili », deve leggersi: « segretario ».

Nel decreto ministeriale 29 dicembre 1966 relativo alla costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esame a quattro posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi notarili, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 3 maggio 1967, in corrispondenza del nominativo « Morici dott.ssa Emilia, conservatore degli archivi notarili », deve leggersi: « segretario ».

(6726)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3026 in data 25 maggio 1965, con il quale vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1964;

Visto il proprio decreto n. 479 in data 2 febbraio 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Considerato che il vincitore della condotta medica di Carrega Ligure ha rinunziato alla condotta ad esso assegnata;

Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione della sede stessa ai candidati che seguono in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Vista la legge 1° agosto 1921, n. 1312, modificata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Decreta:

Il dott. De Santolo Gianpiero risultato idoneo al concorso di cui in premessa, è dichiarato vincitore della condotta medica di Carrega Ligure

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e del Comune interessato.

Alessandria, addì 30 maggio 1967

Il medico provinciale: SIRCANA

(6092)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRESCIA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brescia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3/1433, del 25 marzo 1966, col quale venne bandito il pubblico concorso per titoli ed esami a sette posti di medico condotto, vacanti in Provincia al 30 novembre 1965;

Visti i propri decreti n. 3/4390 del 7 ottobre 1966 e del 13 marzo 1967, relativi alla costituzione della Commissione giudicatrice del predetto concorso;

Vista la nota del Ministero della sanità n. 300.IX.II.15.C/11785, del 30 maggio 1967, con la quale si comunica che il dott. Alfonso Matera, medico provinciale capo in servizio presso il Ministero della sanità, già nominato componente di detta Commissione, è impossibilitato a partecipare ai lavori concorsuali per motivi di salute e che, in sua sostituzione, è stato designato componente medico della Commissione giudicatrice del concorso di cui innanzi il dott. Leonino Susanna, medico provinciale capo, titolare dell'Ufficio medico provinciale di Bergamo;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che ha sostituito l'art. 44 del regolamento 11 settembre 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Leonino Susanna, medico provinciale capo, titolare dell'Ufficio medico provinciale di Bergamo, è nominato componente medico della Commissione giudicatrice del concorso a sette posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1965, in sostituzione del dott. Alfonso Matera.

Restano ferme le rimanenti disposizioni di cui ai cennati decreti n. 3/4390 del 7 ottobre 1966 e del 13 marzo 1967.

Brescia, addì 3 giugno 1967

Il medico provinciale: RAFFO

(6116)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI COMO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Como

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1228 del 19 dicembre 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei nel concorso a tre posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Como al 30 novembre 1965;

Visto il proprio decreto n. 1232 del 19 dicembre 1966, con il quale vennero dichiarati i vincitori delle condotte veterinarie di Lecco e di Molteno;

Atteso che i dottori Gallina Elio e Invernizzi Francesco hanno rinunciato rispettivamente il primo alla condotta veterinaria consorziale di Leco, il secondo a quella di Molteno;

Interpellati i candidati in ordine di graduatoria tenuta presente l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuno di essi ha dichiarato di concorrere e vista la rinuncia del dott. Taccagni Antonio;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti veterinari, compresi nella graduatoria in premessa, sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Invernizzi dott. Francesco: condotta consorziale dei comuni di Lecco, Abbadia Lariana, Civate, Garlate, Malgrate, Pescate, Valmandrera, Olginate.

2) Valli dott. Angelo: condotta consorziale dei comuni di Molteno, Bosisio Parini, Cesana Brianza, Dolzago, Garbagnate Monastero, Sirone, Pusiano, Suello.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Como, a quello di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Como, addì 31 maggio 1967

Il veterinario provinciale: MARTINI

(6117)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma, - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.